

DELIBERAZIONE 25 LUGLIO 2023
344/2023/R/TLR

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA DEI SERVIZI DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO (TITT)

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1260^a riunione del 25 luglio 2023

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito Autorità) 16 luglio 2019, 313/2019/R/tlr (di seguito: deliberazione 313/2019/R/tlr), il relativo Allegato A e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: TITT);
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2019, 548/2019/R/tlr (di seguito: deliberazione 548/2019/R/tlr), il relativo Allegato A e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: RQTT);
- la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2021, 526/2021/R/tlr, il relativo Allegato A e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2020, 478/2020/R/tlr, il relativo Allegato A e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: TIMT);
- la deliberazione dell'Autorità 26 ottobre 2021, 463/2021/R/tlr e i relativi Allegato A e Allegato B;
- la deliberazione dell'Autorità 24 gennaio 2023, 19/2023/R/tlr (di seguito: deliberazione 19/2023/R/tlr);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 23 maggio 2023, 229/2023/R/tlr;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 23 maggio 2023, 230/2023/R/tlr (di seguito: documento per la consultazione 230/2023/R/tlr).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 102/14, agli articoli 9, 10 e 16, ha attribuito all'Autorità specifici poteri di regolazione, controllo e sanzione nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento (di seguito anche: telecalore);

- con riferimento alla trasparenza del servizio di telecalore, il decreto legislativo 102/14:
 - a) all'articolo 9, comma 7, prevede che siano rese disponibili agli utenti informazioni in merito all'evoluzione dei consumi nel tempo, in modo da consentire agli utenti di valutare eventuali azioni per ridurre i consumi, anche attraverso una modifica dei propri comportamenti o interventi di efficienza energetica;
 - b) all'articolo 10, comma 17, lettera c), prevede che l'Autorità, tra l'altro, individui le modalità con cui sono resi pubblici da parte dei gestori delle reti i prezzi per la fornitura del calore, l'allacciamento e la disconnessione, le attrezzature accessorie;
- ai sensi dell'articolo 10, comma 17, del decreto legislativo 102/14 e dell'articolo 1 della legge 481/95, nell'esercitare i propri poteri l'Autorità persegue la promozione della concorrenza, nonché dello sviluppo del settore del telecalore;
- ai sensi dell'articolo 10, comma 18, del decreto legislativo 102/14:
 - a) la regolazione introdotta dall'Autorità si applica secondo criteri di gradualità anche alle reti in esercizio alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, ferma restando la salvaguardia degli investimenti effettuati e della concorrenza del settore;
 - b) l'Autorità esercita, anche nel settore del telecalore, i poteri di controllo, ispezione e sanzione previsti dalla legge 481/95, in analogia a quanto avviene nei settori dell'energia elettrica, del gas, dei servizi idrici e dei rifiuti urbani.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- l'Autorità, con la deliberazione 313/2019/R/tlr, ha approvato il “Testo integrato in tema di trasparenza del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento per il periodo di regolazione 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2023”;
- stante l'approssimarsi del termine del primo periodo di regolazione, l'Autorità, con la deliberazione 19/2023/R/tlr, ha avviato un procedimento per la revisione della disciplina in materia di trasparenza del servizio di telecalore applicabile successivamente al primo periodo di regolazione;
- nel documento per la consultazione 230/2023/R/tlr, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti per la revisione della disciplina in materia di trasparenza del servizio di telecalore;
- nel documento di cui al precedente alinea è stata prospettata una generale conferma delle disposizioni vigenti, illustrando esclusivamente alcune modifiche agli obblighi informativi in materia di prestazioni ambientali dei sistemi di telecalore e alle disposizioni in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione;
- in particolare, l'Autorità, nel documento per la consultazione 230/2023/R/tlr, ha prospettato:
 - a) di applicare le disposizioni in materia di trasparenza per un periodo indeterminato, superando l'attuale approccio basato su periodi di regolazione di durata predefinita, anche al fine di garantire la massima stabilità e certezza del quadro regolatorio di riferimento;

- b) di proseguire il costante monitoraggio del settore, anche attraverso l'organizzazione di periodici incontri con gli *stakeholder*, procedendo ad una eventuale revisione della nuova disciplina solo nel caso si evidenzino necessità di adeguamento;
- c) di prevedere l'obbligo per gli esercenti di includere nelle bollette, eventualmente attraverso un rimando al proprio sito *internet*, informazioni sul *mix* di combustibili utilizzato, sulla quota di energia rinnovabile (certificata tramite garanzie di origine) e, nel caso di calore da impianti di teleriscaldamento con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW, anche sulle relative emissioni annuali di gas a effetto serra e sul fattore di conversione in energia primaria;
- d) di affidare il compito di elaborare norme tecniche per il calcolo delle prestazioni ambientali dei sistemi di telecalore al Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente (di seguito: CTI), nell'ambito del protocollo d'intesa sottoscritto con l'Autorità, al fine di assicurare la coerenza complessiva del metodo con le altre norme nazionali per il calcolo delle prestazioni ambientali;
- e) di prevedere che gli esercenti, nelle more del completamento della metodologia predisposta dal CTI, possano calcolare le prestazioni ambientali sulla base delle norme tecniche attualmente in vigore;
- f) di prevedere che gli obblighi di trasparenza in materia di fatturazione siano applicati alla bolletta, intesa come documento a valenza esclusivamente informativa, distinto dal documento di fatturazione che l'esercente deve invece produrre in conformità alle specifiche previste dal Sistema di Interscambio (di seguito: SdI) dell'Agenzia delle Entrate;
- g) introdurre l'obbligo per l'esercente di indicare in bolletta un codice che identifichi in modo univoco la corrispondente fattura elettronica, valida ai fini fiscali, trasmessa al SdI;
- h) con riferimento alle modalità di invio della bolletta:
 - di prevedere almeno una modalità di recapito della bolletta in forma dematerializzata, e che tra queste sia presente almeno la modalità a mezzo *e-mail*;
 - di prevedere che non siano applicati corrispettivi per l'invio della bolletta nel caso di utilizzo di forme dematerializzate di recapito;
 - di includere nella bolletta una sezione informativa che ne descriva le modalità di messa a disposizione previste dall'operatore, le alternative proposte, nonché gli eventuali costi dell'invio in formato cartaceo;
 - di prevedere che l'esercente, su richiesta dell'utente, renda disponibile una copia digitale della bolletta dematerializzata per almeno 2 anni dalla data di recapito;
- i) con riferimento agli interventi di razionalizzazione dei testi integrati, di trasferire all'interno della nuova disciplina in materia di trasparenza:
 - la definizione dei parametri tecnici di fornitura (potenza contrattuale, temperatura di fornitura e periodo di fornitura) che gli esercenti devono includere nei contratti di fornitura del servizio, correntemente elencati e descritti nella RQTT;

- l'obbligo di inserimento della procedura di autolettura in bolletta, correntemente presente nel TIMT;
- j) di prevedere un periodo adeguato tra l'approvazione della disciplina e l'entrata in vigore, in modo da consentire la modifica dei sistemi informativi da parte degli esercenti.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- le associazioni di rappresentanza di consumatori e utenti non hanno presentato osservazioni in merito alle proposte dell'Autorità.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- le associazioni di rappresentanza degli operatori e le singole società hanno condiviso, in generale, le proposte dell'Autorità ma hanno presentato osservazioni puntuali in merito ad alcune tematiche; in particolare:
 - a) con riferimento all'obbligo di includere nelle bollette informazioni energetico-ambientali (*mix* di combustibili e quota rinnovabile, fattore di energia primaria, emissioni di gas ad effetto serra) relative alla fornitura di energia termica:
 - alcune associazioni e un esercente ritengono che, nel caso di calore acquistato da una società produttrice terza, sia necessario prevedere la possibilità per il gestore della rete di acquisire i dati sulla produzione di energia dell'impianto nella forma di autocertificazione da parte del soggetto terzo;
 - alcune associazioni e un esercente ritengono opportuno presentare il *mix* di combustibili utilizzato e la relativa quota rinnovabile con riferimento al perimetro complessivo delle reti gestite, al fine di assicurare la coerenza tra la natura commerciale delle bollette e le informazioni relative al sottostante *mix* dell'operatore commerciale;
 - un esercente ritiene necessario che, fino alla definizione della relativa metodologia di calcolo da parte del CTI, la pubblicazione delle informazioni ambientali sia a carattere facoltativo e che l'eventuale determinazione delle informazioni energetico-ambientali debba avvenire con modalità scelte dall'esercente, purché riferite a norme tecniche;
 - b) con riferimento all'obbligo di prevedere almeno una modalità di recapito della bolletta in forma dematerializzata, alcune associazioni hanno proposto di escludere i micro-esercenti;
 - c) con riferimento alle proposte di razionalizzazione delle disposizioni regolatorie tra le discipline del telecalore:
 - un esercente ritiene opportuno mantenere la definizione e trattazione dei parametri tecnici di fornitura all'interno della regolazione della qualità tecnica, considerandoli più pertinenti a tale disciplina, e di prevedere solo un richiamo nella disciplina della trasparenza;

- alcune associazioni ritengono necessario precisare che la potenza contrattuale debba essere indicata in bolletta solo se tale informazione è utilizzata per la determinazione degli importi fatturati.

RITENUTO CHE:

- in materia di regolazione della trasparenza del servizio di telecalore, sulla base delle osservazioni pervenute, sia opportuno:
 - a) confermare le proposte condivise dagli *stakeholder* nell'ambito della consultazione;
 - b) con riferimento all'obbligo di includere nelle bollette informazioni energetico-ambientali relative alla fornitura di energia termica:
 - confermare le disposizioni in materia di esercenti non verticalmente integrati e, in particolare, che i produttori debbano fornire al venditore tutte le informazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi cui è soggetto quest'ultimo, con modalità definite tra le Parti;
 - prevedere la possibilità per l'esercente di fornire le informazioni sul *mix* di combustili considerando l'insieme delle reti servite, per tenere conto della natura commerciale delle informazioni incluse nelle bollette;
 - confermare l'obbligo di rendere disponibili le informazioni di carattere ambientale, come previsto anche dalla normativa primaria in materia, prevedendo che, nelle more del completamento della metodologia di calcolo del CTI, gli esercenti possano calcolare le prestazioni ambientali sulla base delle norme tecniche attualmente in vigore;
 - c) con riferimento all'obbligo di prevedere almeno una modalità di recapito della bolletta in forma dematerializzata, prevedere l'esclusione dei micro esercenti a condizione che le informazioni sulla fatturazione siano rese disponibili a titolo gratuito;
 - d) con riferimento alle proposte di razionalizzazione delle disposizioni regolatorie:
 - mantenere le definizioni dei parametri tecnici di fornitura nella disciplina della qualità tecnica, prevedendone comunque un richiamo nella disciplina della trasparenza;
 - confermare la proposta di indicare in bolletta i parametri tecnici di fornitura, ivi inclusa la potenza contrattuale, tenuto conto dell'importanza associata all'evidenza, da parte dell'utente, (in bolletta, oltre che nel contratto di fornitura) delle caratteristiche principali caratterizzanti la propria fornitura di energia termica

DELIBERA

1. di approvare il “*Testo integrato in tema di trasparenza del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento (TITT)*”, allegato alla presente deliberazione,

- di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*), affinché entri in vigore il 1 gennaio 2024;
2. di pubblicare il presente provvedimento e il relativo *Allegato A* sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

25 luglio 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini